



IL RETTORE

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, comma 1 e 2;
- vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
- vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509;
- visti i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- visto il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005, relativo alla classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- visti il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 e il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
- visto il Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020 - Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (L-P01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (L-P03);
- visto il Decreto Ministeriale n. 1147 del 10-10-2022 - Revisione dell'ordinamento della Classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale" di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, "Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive modificazioni;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
- visto il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/741 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, e approvato definitivamente con decisione di esecuzione dal Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021;
- vista la nota ministeriale n. 17702 del 05.10.2023 con la quale è stato segnalato, in particolare, il necessario adempimento di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 96/2023,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ai sensi del quale "Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023";

- vista la nota ministeriale n. 18691 del 13.10.2023 con la quale si è reso noto che, al fine di un'approvazione "semplificata" del Regolamento didattico d'Ateneo (RAD) da parte del Ministero, sentito il CUN, le prossime Adunanze del CUN sono previste per il 24/26 ottobre p.v. e il 14/16 novembre p.v. e si è raccomandato alle Università di caricare nella banca dati di riferimento la "proposta" di modifica del RAD non appena possibile e, comunque, entro e non oltre giovedì 9 novembre 2023;
- evidenziato che le modifiche al Regolamento Didattico d'Ateneo riguardano esclusivamente gli artt. 12, 13 e 21 in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle sopracitate note;
- visto il decreto rettorale d'urgenza registrato al n. 0119017/23 del 07 novembre 2023 che ha recepito le summenzionate modifiche;
- viste le deliberazioni rispettivamente in data 14 e 28 novembre 2023 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno ratificato l'approvazione al progetto di revisione della parte generale del Regolamento didattico d'Ateneo, in ottemperanza ai provvedimenti di riforma sopra richiamati;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e successive modificazioni, in particolare l'art. 16;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con D.R. 1208 del 04.03.2020 e successive modificazioni;
- preso atto che il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 15 novembre 2023, ha espresso parere favorevole alla approvazione da parte del Ministro della parte generale del Regolamento didattico d'Ateneo;
- visto il decreto direttoriale Prot. n. 22630/2023 del 17 novembre 2023 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato la modifica della parte generale del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano;
- ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento didattico d'Ateneo

DECRETA

Art. 1

è emanato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, nonché dell'art. 16 dello Statuto dell'Università, il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano composto dalla Parte generale (relativa alle Norme generali), Parte I (relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio) e Parte II (relativa agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione), il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio indicati nella Parte I sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD e gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione indicati nella Parte II sono quelli risultanti sul sito MIUR Offerta Formativa - Scuole di specializzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Art. 3

Il presente Regolamento didattico viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Milano,

IL RETTORE
(Elio Franzini)